

## **PROTOCOLLO DI INTESA**

tra

**Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile** con sede in Roma, Via Ulpiano 11, rappresentata dal Capo del Dipartimento, Guido BERTOLASO,

e

**Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni (ANBI)**, con sede e domicilio fiscale in Roma, Via di S. Teresa n. 23, Codice Fiscale 80069870584, rappresentato dal Presidente dott. Massimo GARGANO,

### **VISTO**

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";
- il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59
- il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale" e successive modifiche ed integrazioni, nonché la legislazione regionale vigente in materia;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile";

### **PREMESSO**

- che la legge 24 febbraio 1992, n. 225 ha istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile, ed in particolare l'art. 6 dispone che le strutture nazionali e locali di protezione civile possano stipulare protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati;

che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ha previsto che le amministrazioni pubbliche possono stipulare protocolli d'intesa per disciplinare in collaborazione attività di interesse comune;

che ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il Presidente del Consiglio dei Ministri determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi che determinino situazioni di grave rischio;

che ai sensi dell'art. 5, comma 4, del medesimo decreto-legge, per lo svolgimento delle attività predette il Presidente del Consiglio dei Ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile;

che la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile", stabilisce che il sistema di allerta nazionale sia costituito, tra l'altro, da una fase di monitoraggio e sorveglianza che ha lo scopo, tramite la trasmissione, la raccolta e la concentrazione nei Centri Funzionali dei dati rilevati per le diverse finalità dalle diverse tipologie di sensori, nonché tramite le notizie non strumentali reperite localmente, di rendere disponibili informazioni che consentano sia di formulare e/o di confermare gli scenari previsti che di aggiornarli a seguito dell'evoluzione dell'evento in atto;

#### **CONSIDERATO**

che la diffusa vulnerabilità del territorio del nostro Paese unitamente all'accentuata variabilità climatica ripropongono costantemente l'esigenza di una diffusa e costante azione sul territorio, volta a contribuire alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di

danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi che determinino situazioni di grave rischio;

che gli eventi temporaleschi caratterizzati da precipitazioni particolarmente intense e fortemente localizzate su un territorio, come quello del nostro Paese, prevalentemente collinare e montano, caratterizzato da una fittissima rete di corsi d'acqua, naturali ed artificiali, producono criticità e danni alle infrastrutture riducendone l'efficienza;

che viene unanimemente riconosciuta, nelle competenti sedi scientifiche e tecniche, l'esigenza di una mitigazione del rischio, sia idrogeologico che idraulico, attraverso i necessari interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che consentano all'azione di protezione civile di dispiegarsi in maniera efficace e positiva;

che nello scenario di una realizzazione, diffusa su tutto il territorio a rischio, di azioni urgenti di attività di manutenzione, finalizzate a ridurre le situazioni di criticità idraulica, occorrono azioni volte a mitigare i fenomeni di dissesto che pongono a rischio anche la vita umana;

che la legislazione nazionale e le leggi regionali vigenti riconoscono attualmente all'azione di bonifica integrale sul territorio una specifica polivalenza funzionale giacché nel suo ambito rientrano un complesso di azioni e di interventi mirati alla difesa e conservazione del suolo, alla provvista e utilizzazione delle acque a uso plurimo ed alla salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente;

che la bonifica oggi con le sue azioni concorre sia alla sicurezza territoriale che a quella ambientale, anche con le attività di rilevamento, osservazione e controllo dei punti di criticità idraulica finalizzate a contrastare la pericolosità degli effetti conseguenti ad eventi avversi;

che i Consorzi di bonifica sono i soggetti a cui istituzionalmente compete, secondo le leggi nazionali e regionali vigenti, la realizzazione e la gestione, negli ambiti territoriali di competenza, di opere ed interventi finalizzati alla difesa idraulica ed allo scolo delle acque;

che gli impianti e le opere gestite dai Consorzi di bonifica hanno rilevanza fondamentale per la sicurezza territoriale e la gestione delle risorse idriche;

che i Consorzi di bonifica hanno una presenza diffusa sul territorio in particolare tutte le aree di pianura e gran parte delle aree collinari;

che la profonda conoscenza di tali territori rappresenta fondamentale riferimento per le attività dei presidi territoriali, soprattutto idraulici, anche per le specifiche professionalità e per le attrezzature di cui dispongono;

che gli ambiti territoriali di competenza dei Consorzi sono delimitati con riferimento ai bacini idrografici;

che i Consorzi di bonifica in moltissime situazioni di emergenza hanno offerto sul territorio una collaborazione efficace;

che si ravvisa, pertanto, l'esigenza di strumenti idonei a creare una proficua sinergia sul territorio tra Consorzi di bonifica e Dipartimento della protezione civile;

**TANTO PREMESSO**, le Parti sono addivenute alle seguenti intese:

1. Il Dipartimento della Protezione Civile, nel riconoscere l'importante ruolo di presidio territoriale svolto dai Consorzi di bonifica, si impegna a promuovere in sede locale una costante azione sinergica tra il Servizio Nazionale della Protezione civile e i Consorzi di bonifica, finalizzata alla realizzazione di azioni ed interventi mirati alla mitigazione del rischio idrogeologico ed idraulico;
2. Il Dipartimento della Protezione Civile si impegna a promuovere in sede locale accordi tra i Centri Funzionali decentrati e i Consorzi di bonifica, finalizzati alla condivisione dei dati di osservazione qualitativa e quantitativa, diretta e strumentale, dell'evento meteorologico ed idrogeologico in atto relativi al territorio di competenza;
3. Il Dipartimento della Protezione Civile si impegna a promuovere presso le Regioni il coinvolgimento, anche al di fuori delle attività proprie dei presidi territoriali, dei Consorzi di bonifica negli interventi tecnici urgenti ed indifferibili, in particolare anche manutentivi del reticolo minore, che si rendessero necessari per finalità di protezione civile;
4. L'ANBI si impegna a promuovere presso i Consorzi di bonifica associati la più puntuale disponibilità alla collaborazione con i soggetti del Servizio Nazionale

- della Protezione civile presenti ed attivi sul territorio di competenza, ogni qualvolta, sia nella fase preventiva che in quella emergenziale, venga richiesta;
5. Ai fini di cui sopra l'ANBI e il Dipartimento della protezione civile si impegnano affinché le Regioni promuovano tra le rispettive rappresentanze, ai diversi livelli istituzionali ed operativi, specifiche intese per l'attuazione del presente protocollo;
  6. Il presente protocollo d'intesa non comporta oneri finanziari a carico del Dipartimento della protezione civile.

Roma, 14 febbraio 2006

per il Dipartimento della protezione civile  
Guido BERTOLASO



per l'ANBI  
dott. Massimo GARGANO

